



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N.	56	OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art. 46 bis c. 2 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni in Legge 29 novembre 2007 n. 222 e del D. MSE 12 novembre 2011, n. 226.
del	29/12/2014	

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala delle adunanze consiliari. Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta ordinaria in prima ed unica convocazione i Consiglieri Comunali:

Fatto l'appello risultano:

	
1) DI SANTO	Donato
2) LIBERATORE	Valeria
3) DI SANTO	Giustino
4) DI SANTO	Antonio
5) D'AMELIO	Lisa
6) GENTILE	Luigi
7) D'ANGELO	Michele
8) DI BRINZIO	Sara
9) NASUTI	Oscar
10) MARTORELLA	Salvatore
11) PAGLIARONE	Carmine

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il

al n. del registro

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL MESSO COMUNALE

Partecipa il Segretario Sig. Dr. Domenico Accocchia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Rag. Donato Di Santo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Bomba (CH) è attualmente disciplinato dal contratto n. 589 del 13.05.2009 sottoscritto dal Comune di Bomba (CH) e dalla Società Mediterranea Energia Soc. Cons. a r.l. con sede in Forlì, via Galvani n.17/B, P.IVA Codic.Fisc.03765640408;
- a norma dell'art.15, comma 5, del D.Lgs. 164/2000 "gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso";
- a norma dell'art.15, comma 7, del D.Lgs. 164/2000 "il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000";
- la medesima disposizione individua le condizioni in presenza delle quali il suddetto periodo transitorio può essere incrementato;
- a norma dell'art.15, comma 6, del D.Lgs. 164/2000 "decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'art.14";
- a norma dell'art.14 del D.Lgs 164/2000 "il servizio (di distribuzione di gas naturale) è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni";
- a norma dell'art.1, comma 69, della Legge 239/2004 "il periodo transitorio di cui al citato art.15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno, la durata del periodo transitorio qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse";
- a norma dell'art. 23 del D.L. 273/2005, convertito in Legge 51/2006, "il termine del periodo transitorio previsto dall'art.15, comma 5, del D.Lgs. 164/2000, è prorogato al 31 dicembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate dal comma 7 del medesimo art. 15";
- a norma dell'art. 46-bis, commi 2 e 3, del D.L. 159/2007, convertito in Legge 222/2007, successivamente modificata dalla Legge 244/2007, "i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'AEEG e sentita la Conferenza Unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini d'utenza [...]" ;
- a mente delle richiamate norme di legge il contratto di concessione con il Concessionario Mediterranea Energia Soc.Cons. a r.l. scadrà alla data prevista dall'art.5 della convenzione approvata con la società concessionaria con il predetto atto – Rep.589 del 13.05.2009;
- Il gestore uscente, ai sensi dell'[articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164](#), resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento;

Visti

- il DMSE del 28-11-2011 (G.U. n. 252 del 28-10-2011) ha determinato l'appartenenza dei Comuni a ciascun ambito territoriale e nello specifico l'ambito di "Chieti 2 Est-SUD" comprendente i comuni di Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Montebello sul Sangro, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Guilmi, Lama dei Peligni, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montazzoli, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Paglieta, Palena, Palmoli, Pennadomo, Perano, Pizzoferrato, Pollutri, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Scerni, Schiavi D'Abruzzo, Taranta Peligna, Torino del Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torricella Peligna, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villa S. Maria, Pietraferrazzana, Fallo, Roccascalegna, Roccaospinalveti;
- l'art. 24 c. 4 del D.LGS n. 93 del 01-06-2011(G.U. 28-06-2011 n. 148) dispone che dalla entrata in vigore dello stesso (29-06-2011) le gare sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui al richiamato art. 46bis;

Dato atto che

- con DM n.226/2011 è stato emanato il regolamento per i criteri di gara e valutazione dell'offerte per il servizio di distribuzione;
- ai sensi del DM n.226/2011 il Comune dovrà delegare un capofila con funzione di banditore della gara che lo stesso è stato individuato nel comune di Vasto (CH) come da verbale della conferenza dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale (ATEM) – Chieti 2 Est e Sud del allegato allo schema di convenzione associativa oggetto di approvazione;
- ai sensi dell'art. 3 del DMSE 19 gennaio 2011, nel periodo di prima applicazione del nuovo sistema, il gestore risultato vincitore della gara d'ambito subentra progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito territoriale minimo alla scadenza delle singole concessioni presenti nell'ambito, a meno di una loro anticipata risoluzione concordata fra il gestore uscente e l'Ente locale.

Considerato che

- è primario interesse del Comune procedere alla riorganizzazione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, in conformità al vigente quadro normativo e giurisprudenziale, e al relativo affidamento del servizio mediante partecipazione alla gara d'ambito nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, libera concorrenza, trasparenza e pubblicità;

Dato atto inoltre chE:

- L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) con delibera del 11 ottobre 2012 n. 407/2102/R/GAS ha deliberato i "criteri per la definizione del corrispettivo UNA TANTUM per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale" che ai sensi del DM 226711, art. 8 c. 1 debbano essere posti a carico dell'aggiudicatario della gara e anticipati dal gestore uscente ai sensi della legge n. 9 del 21 febbraio 2014 all'art. 1c.16quater;

Ritenuto

- pertanto doversi associare con i Comuni dell'Ambito Gas "Chieti 2 est-sud" per l'esercizio in forma associata, ancorché per il caso imposto dalla legge, di funzioni amministrative e tecniche inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale che rappresenta una valida soluzione organizzativo-gestionale, in quanto consente di mettere a fattor comune esperienze e competenze diversificate in vista del miglior esercizio dell'azione amministrativa;

Visti inoltre

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- l'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 che espressamente riconosce la possibilità di assolvere «anche in forma associata» ai compiti inerenti all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Visto lo schema di convezione associativa predisposto dal Comune di Vasto per mandato della conferenza dei Comuni del 28-08-2014, sulla base della prima stesura già a conoscenza dei Comuni, e ritenutolo meritevole di approvazione;

Visto il D.lgs 267/2000 recante " Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale;

Atteso che sulla proposta della presente regolazione è stato acquisito il previsto parere dall'art. 49 c.1 del D.lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del competente servizio;

Dato atto di non dover assumere nel bilancio comunale nessun impegno di spesa;

con voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di approvare lo schema di convenzione associativa allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
3. di delegare il Comune di Vasto, nelle sua funzione di stazione appaltante, alla sottoscrizione del contratto di servizio ad esito della procedura di gara;
4. di conferire al Sindaco, alla Giunta Comunale nonché al Dirigente del competente Settore il mandato per tutti gli atti inerenti e conseguenti per la esecuzione della convezione di cui al precedente punto 2), ciascuno per le proprie competenze;
5. dichiarare la presente delibera, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 143 del D.lgs 267/2000.

**IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Domenico Acconia)**

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno
per il motivo sotto indicato:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 - comma 3 -)
- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4 -)

Bomba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dr. Domenico Acconcia -